DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA

Art. 1

Esercizio dell'attività radiotelevisiva

In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, e' consentita ai soggetti che legittimamente svolgono l'attivita' radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio:

a) della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale, nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al 27 agosto 1997;

b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al 31 gennaio 1997.

Versione in vigore dal 28 agosto 1996, non più in vigore dal 28 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-esercizio-dell-attivita-radiotelevisiva/art-1-esercizio-dell-attivita-radiotelevisiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it